

# L'ELOGIO DELL'INTERPRETAZIONE TRADUCENTE

## Di Giuseppe Benedetti

**SOMMARIO:** 1. *Filologia ludica.* - 2. *Ermeneutica regionale ed ermeneutica filosofica.* - 3. *La traduzione nella tipologia ermeneutica: l'interpretazione riproduttiva. Il contributo del giurista.* - 4. *Belle e infedeli...* - 5. *Prospettiva teleologica e metodiche interpretative.* - 6. *La traduttologia giuridica e il contributo del comparatista.* - 7. *La sfida del diritto europeo. La traduzione nell'orizzonte del diritto uniforme.* - 8. *La contrapposizione dei due grandi sistemi giuridici e lo sviluppo economico.* - 9. *L'itinerario del dialogo e il contributo del comunitarista.* - 10. *Un diverso approccio al diritto europeo* - 11. *L'approccio ermeneutico al diritto europeo* - 12. *Il dialogo tra le opinioni dissenzienti.* - 13. *Conclusione. Valore culturale e simbolico della traduzione. Una metafora. L'elogio della traduzione.*

### 1. Filologia ludica.

La parola *tradurre*, che ci viene dal latino *traducere* (trasportare) incrociato con l'italiano *condurre*, giunse a significare quel che oggi intendiamo per un equivoco occorso nella rinascenza a un tal Bruni interpretando un passo di Gellio, nel quale si trattava di un vocabolo greco “*trasportato*” nella lingua latina. Prima si diceva *volgarizzare*. Se questa parola oggi punge le nostre orecchie, con la radice *volgo* divenuta quasi ingiuriosa, tale non era al tempo di Dante, che pure l'usò nel titolare un suo libro famoso. Né già lo era per i latini *vulgus*.

Tornando al nostro *tradurre* si potrebbe dire, e non per spirito d'accomodamento, *felix culpa!* Perché la parola ben esprime la cosa, del *trasportare* il pensiero per *condurlo* da una lingua a un'altra, rendendolo così intellegibile a chi ignora la lingua originaria. I tedeschi hanno l'analogo *über-setzen*. L'idea ritorna anche nel termine *volgere*, usato con lo stesso significato del *tradurre*, da cui il sostantivo *versione*, che ha segnato i nostri anni verdi. Attestato anche dal Manzoni nell'epilogo gioioso della storia, ove Renzo, rimproverando a Don Abbondio il

latino recitato per rinviar le nozze, dice: «quel latino... me lo volti un po' in *volgare*, ora».

Ormai in disuso *dragomanno* e *turcomanno*, anche nella variante *turcimanno* preferita dal Manzoni nell'epistolario Agnese-Renzo a indicare, come interprete, chi scrive per chi ignora l'alfabeto.

Il tono di questa introduzione non inganni: abbiamo giocato con la filologia per orientarla a condurci subito nel bel mezzo del nostro tema.

### 2. Ermeneutica regionale ed ermeneutica filosofica.

La traduzione costituisce un capitolo nella vasta tematica dell'*interpretazione*. Va dunque esattamente collocata nell'orizzonte dell'*ermeneutica*.

Su questo punto, da cui muove il nostro discorso, non credo debbano sorgere dubbi: esso è generalmente condiviso, come è traccia nel linguaggio comune la parola *interprete* per designare il terzo che, tra persone che non intendono l'uno la lingua dell'altro, *traduce* a ciascuno nella sua.

Non a caso, nel fissare il titolo di questa mia introduzione ho utilizzato la locuzione *interpretazione traducente*, attingendo alla *Teoria generale dell'interpretazione* di Emilio Betti<sup>1</sup>, che voglio ricordare per il monumentale<sup>2</sup> contributo alla *teoria ermeneutica*. Alla quale farò riferimento.

4 Per evitare equivoci, è opportuno fare subito una precisazione.

L'ermeneutica tradizionalmente era legata a tre territori o *regioni*, teologia diritto letteratura, e costituiva l'arte del leggere e dell'intelligere i testi sacri, giuridici, letterari. L'ermeneutica filosofica, o filosofia ermeneutica, è comparsa più di recente: però, se va a quelle connessa, non va con esse confusa. Non è estensione delle pratiche regionali, non vuol significare interpretazione dei testi filosofici ma accesso a una *diversa dimensione teoretica*, consistente nell'imporsi dell'interpretazione come questione fondamentale della filosofia. La novità, che ha impresso la svolta, si può riassumere in due parole: *universalizzazione* e *radicalizzazione* dell'ermeneutica, sospinta dal piano puramente epistemologico a quello ontologico: per Heidegger esistere è interpretare. A dirla col linguaggio del suo autore «l'Esserci, in quanto comprensione, è il suo *Ci*»<sup>3</sup>. La comprensione è assunta come un «esistenziale», e cioè una struttura del *Dasein*, «un modo fondamentale dell'essere dell'esserci»<sup>4</sup>.

Così la comprensione trascende il senso regionale di intelligenza di un testo o più in genere di forme significanti<sup>5</sup> (cfr. § 4).

Si tratta, come ha detto Ricoeur, di un capovolgimento, che pone l'ontologia della comprensione al posto dell'epistemologia dell'interpretazione. Lo stesso Gadamer, cui si sono ispirati giuristi illustri, può essere indicato come uno dei più celebri rappresentanti di questo indirizzo: egli incardina la sua ricerca di *Verità e Metodo*<sup>6</sup> sulle strutture trascendentali del comprendere, e non sul metodo.

Il breve quadro, sinteticamente richiamato, fa intendere come la tradizionale ambizione epistemica dell'interpretazione metodica si sia scontrata con la teorizzazione della comprensione ermeneutica, quale svolta esistenziale del pensiero filosofico. Forse più vicina all'indirizzo epistemico è una filosofia americana, che studia le forme simboliche dal punto di vista delle strutture dei diversi sistemi di simboli, come quelli dell'arte<sup>7</sup>; ma il discorso può svolgersi più in genere per quelli della filosofia, delle scienze, dei linguaggi tecnici, del linguaggio comune e così via.

Quanto precisato ci consiglia di lasciare sullo sfondo la questione filosofica, per orientare il discorso verso le ermeneutiche regionali: ciò consente di analizzare nel modo più adeguato i problemi che interessano la traduzione nell'area giuridica, muovendo dalla prospettiva bettiana, ricca di singolari incitamenti culturali e, più, congeniale al discorso giuridico-linguistico.

Infatti anche se la fortuna dell'opera di Betti, specie dopo la sua morte, si deve ai filosofi dell'ermeneutica, tanto che la sua voce compare in tutte le storie dell'ermeneutica contemporanea<sup>8</sup>, egli in realtà ha scritto, nell'*incipit* dell'opera sua, non a caso intitolata *Teoria generale dell'interpretazione*, che non intendeva fare filosofia<sup>9</sup>. Anche l'ultimo libro, scritto direttamente in lingua tedesca, quasi silloge delle sue più ferme convinzioni, è eloquentemente intitolato *Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften*<sup>10</sup>. Se, al di là delle intenzioni, la sua opera effettivamente sia scienza ovvero filosofia è questione che da tempo mi affatica, ma non è questo il luogo ove svolgerla. Basterà dire, seppure rozzamente, che egli ha fatto tutt'e due le cose e ricordare il merito di aver percorso la "vocazione filosofica" dell'ermeneutica, sperimentando, in tempo di steccati, il *dialogo*, oggi auspicato, tra filosofia e scienza del diritto<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> E. BETTI, *Teoria generale dell'interpretazione*, Ediz. corretta e ann. da G. Crifò, Milano, 1990, I ediz. 1955, II, p. 660 s.

<sup>2</sup> La qualificazione è di H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, trad. G. Vattimo, Milano, 1989), 361, nota \*; v. anche M. FERRARIS, *Storia dell'ermeneutica*, Milano, 1988, p. 363; G. FORNERO, S. TASSINARI, *Le filosofie del novecento*, Milano, 2002, p. 1037.

<sup>3</sup> M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, trad. P. Chiodi, Torino, 1994, p. 238, § 31, L'esserci come comprensione (Das Da-sein als Verstehen).

<sup>4</sup> M. HEIDEGGER, *ibidem*, p. 236, passim.

<sup>5</sup> E. BETTI, *Teoria generale* cit., I, § 1, p. 59 s, usa la locuzione *forma rappresentativa* (62), facendo eco ad Adelchi Baratonò. B. CROCE, *Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale*, Bari, 1928, p. 11 s., per l'intuizione estetica usa la parola *espressione*: "L'attività intuitiva tanto intuisce quanto esprime, che abbraccia ogni sorta di manifestazione dell'uomo" poi allargata oltre l'espressione artistica.

<sup>6</sup> H. G. GADAMER, *cit.*

<sup>7</sup> N. GOODMAN, *Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols*, Indianapolis, 1968, ediz. ital. Milano, 1976, specie per il vivace dibattito sull'estetica suscitato nella cultura anglosassone.

<sup>8</sup> Ad es. J. BLEICHER, *L'ermeneutica contemporanea* (Bologna 1986), 75 s.; M. FERRARIS, *Storia* cit., 363 s.; F. BIANCO, *Introduzione all'ermeneutica*, Roma-Bari, 1998, p. 133 s.

<sup>9</sup> E. BETTI, *ibidem*, XV, "In realtà la nostra meta è una teoria generale ermeneutica che, pur animata dalla fiducia nello spirito, vuol restare sul terreno fenomenologico della scienza (*bei den Sachen selbst*), senza ascrivere a nessun particolare sistema filosofico".

<sup>10</sup> Tradotto da O. NOBILE VENTURA, G. CRIFÒ, G. MURA, col titolo *L'ermeneutica come metodica generale delle scienze dello spirito*, Roma, 1987.

<sup>11</sup> Sul dialogo tra filosofia e scienza del diritto assai efficacemente A. PUNZI, *Ex iurisprudencia philosophia*, in *Dialogica del diritto*, Torino, 2009, p. 131 s.

Per quel che ci riguarda più da vicino, se dobbiamo occuparci dei problemi generali della traduzione, e in particolare della traduzione giuridica, conviene porci, *senza dimenticare la filosofia*, in una prospettiva *regionale*. Come faremo subito.

### 3. La traduzione nella tipologia ermeneutica: l'interpretazione riproduttiva. Il contributo del giurista.

Il primo tratto che va fatto emergere nell'analizzare la figura della traduzione, al fine di orientare esattamente le problematiche ad essa affatto specifiche, è che l'interprete non può ritenere esaurito il suo compito con la comprensione del testo da tradurre: deve *volgere* il senso così rinvenuto in una *dimensione diversa* e cioè nella diversa lingua in cui intende tradurre. L'interpretazione traduce non si può limitare dunque ad una contemplazione estatica o, comunque, ad un'operazione meramente ricognitiva, deve "trasportare" nell'altra lingua, secondo i modi sintattici, i ritmi e la coerenza intrinseca di questa, il *senso* riconosciuto nel testo da tradurre<sup>12</sup>.

Ma la lingua, come ha insegnato Humboldt, è visione del mondo (*Weltanschauung*). Sicché non si tratta di operazione meccanica di semplice sostituzione di parole, secondo certe tecniche coltivate dalla cibernetica, ma di creare una «*corrispondenza di senso*». Ciò suppone una *analogia* tra la struttura della forma originaria e quella della forma succedanea. E' proprio questa analogia che renderebbe plausibile l'ambizione di *adeguare* una forma all'altra<sup>13</sup>. Il traduttore dovrà penetrare il mistero di quel che i tedeschi chiamano *Wunder der Sprache*, il miracolo della lingua.

Poiché al fondo dei nostri discorsi sta il problema della traduzione di testi giuridici, quanto andiamo chiarendo ci avvia a una ineludibile conclusione: per la traduzione di un testo giuridico è *necessario*, come vedremo meglio subito, l'intervento di un *giurista*. Che sappia intendere esattamente il senso tecnico del testo da tradurre e conosca il linguaggio tecnico in cui volge il discorso, e ne conosca altresì la profondità concettuale, nella specifica cornice di civiltà. Insomma, si tratta di fondere esperienze *linguistiche e giuridiche*, che, irrevocabilmente condannate alla *complementarità*, si integrino in un processo circolare<sup>14</sup>.

### 4. Belle e infedeli...

Per approfondire questo punto è opportuno soffermarci brevemente a riflettere su una polemica, non tanto in ragione dei suoi interlocutori illustri, ma della sua idoneità a svolgere più compiutamente il discorso, conducendolo all'essenza della traduzione. Voglio riferirmi a una celebre alternativa dettata dalla penna corrosiva di Benedetto Croce che occhieggia, con voluta ambiguità e in modo divertito, alla condizione della donna, almeno a quei tempi: «o belle e infedeli, o brutte e fedeli»<sup>15</sup>. Sostenuta peraltro dall'antico detto *traduttore-traditore*, con radici anche nella cultura francese, che dice *traduire et transporter s'apparentent à trahir*. *Traducere* si connette a *tradere*, *trasportare* a *consegnare*, che arrivò a *tradire* dall'uso peggiorativo della pagina evangelica ove Gesù è *consegnato-tradito* da Giuda. *Traductio-traditio*.

La polemica, che assunse anche qualche asprezza, si appuntò sull'equazione fedeltà-letteralità, presupposto indimostrato del dilemma crociano. Il pensiero ermeneutico, richiamando voci illustri tra cui lo stesso Schleiermacher, non perse l'occasione per confermare che il traduttore deve rimanere fedele *non alla lettera* ma al *senso*, ordinando la traduzione secondo lo spirito e la logica intrinseca alla lingua in cui si traduce<sup>16</sup>.

E del resto, prima ancora dei problemi specifici della riproduzione di un testo in lingua diversa, la questione ermeneutica generale, in quanto interpretazione, già sempre induce l'interprete a tradurre nel «*proprio idioma*»<sup>17</sup> il discorso per renderne possibile l'intelligenza, allontanando così il paradosso d'un pensiero-non pensato.

La fedeltà delle traduzioni letterali è solo apparente. Le traduzioni "belle", in quanto espressive dello spirito della lingua in cui si traduce, possono cogliere esattamente il senso del testo originario ovvero tradirlo: in quest'ultimo caso non sono neanche *traduzioni*, ma travisamenti, fraintendimenti o, al più, liberi rifacimenti. Nel primo caso invece l'asserita infedeltà effettivamente non è tale, poiché costituisce il modo migliore per essere fedeli al pensiero calato nel testo, rendendone, nel diverso mondo culturale della lingua in cui si traduce, senso, ritmo e colore originari. Come confermano splendi-

---

di due terzi del Codice civile che ci governa, mi rivelò che durante la formazione del I Libro del Codice la Commissione, attenta alla perfezione ed eleganza del dettato legislativo, inviava, per la revisione, a Ugo Ojetti, i testi che si venivano elaborando. Ma il disegno non ebbe fortuna, perché Ojetti, letterato illustre, poco sapeva di diritto. Così quella collaborazione fu recisa, *in limine*.

<sup>15</sup> V. la questione in BETTI, *ibidem*, II, p. 658.

<sup>16</sup> BETTI, *ibidem*, II, p. 657 s.

<sup>17</sup> BETTI, *ibidem*, spec. I, 217, v. anche II, p. 662 s.

<sup>12</sup> BETTI, *Teoria generale* cit., II, p. 660 s, spec. p. 661.

<sup>13</sup> BETTI, *ibidem*, p. 661 s.

<sup>14</sup> La integrazione delle due esperienze, linguistica e giuridica, potrebbe realizzarsi, oltre le traduzioni, per la stesura dei testi di legge, in ordine ai quali oggi è comune il lamento di mala scrittura. Il mio primo Maestro, Filippo Vassalli, che ha scritto più

de traduzioni anche di testi poetici e letterari<sup>18</sup>. E delle stesse sacre scritture<sup>19</sup>.

Questo discorso, nel chiarire l'essenza della traduzione, potrà servire anche ad allontanare una visione materialistica, che si risolve in una ingenuità gnoseologica, secondo la quale il testo sarebbe un mero involucro, una *veste* da mutare attraverso un automatismo esterno. In realtà, il pensiero *si incarna* nella parola<sup>20</sup>, che mette in vibrazione il mondo spirituale dell'interprete; questi dovrà, con parole in lingua diversa, generare in altri idee e suggestioni corrispondenti a quelle di chi parla.

### 5. Prospettiva teleologica e metodiche interpretative.

A questo punto emerge una domanda fondamentale: la fedeltà si realizza e si gradua sempre allo stesso modo o si differenzia nei metodi e nell'intensità, a seconda della diversa natura del testo da tradurre o meglio della *finalità* perseguita con la traduzione? Insomma, metodi e tecniche sono sempre gli stessi, sia che si tratti di tradurre un testo letterario o un testo scientifico, un discorso di varia umanità ovvero un discorso politico tra diplomatici? Esiste una varietà di linguaggi: il linguaggio comune, il linguaggio scientifico, il linguaggio poetico, i linguaggi convenzionali. E anche la traduzione può assolvere finalità diverse, come la traduzione letteraria o la traduzione simultanea di un interprete parlamentare, che deve far intendere a un vasto pubblico, immediatamente, di che cosa stia parlando l'oratore straniero. La finalità della traduzione, connessa all'indole del testo, non orienta i modi, le tecniche e quindi non ne condiziona la *metodologia*? Se è così, per comprendere appieno i problemi della traduzione, è tempo di riflettere sull'indole del discorso e sul profilo *teleologico*. Secondo E. Betti questo è di tale importanza da fondare *tre diversi tipi* di interpretazione: l'interpretazione in funzione meramente ricognitiva; l'interpretazione in funzione

riproduttiva, tra cui la traduzione; l'interpretazione in funzione normativa<sup>21</sup>.

Non è questo il luogo per tracciare i tratti della tipologia ora accennata, peraltro nient'affatto pacifica<sup>22</sup>. Perciò conviene accantonare la questione e concentrare l'attenzione sulla traduzione giuridica, senza tuttavia rinunciare al *criterio teleologico*, di grande proficuità nel versante *metodologico*. In ordine al quale non si può dimenticare una posizione critica di grande spicco, quella di H. G. Gadamer. Va precisato tuttavia che questo filosofo, anche dialogando con E. Betti, in realtà non ha negato la legittimità e il significato del metodo: tiene però a precisare che *Verità e metodo* vuole segnare un preciso «mutamento di prospettiva», consistente nella *fondazione ermeneutica della filosofia*, resa possibile dalla *radicalità* della riflessione di Heidegger<sup>23</sup>. Insomma, l'atteggiamento antimetodologico anche del primo Gadamer in realtà non è così assoluto: egli vuole rompere il nesso verità-metodo negando al metodo di essere l'unica via veritativa o, com'è stato detto, di esaurire la verità. Come già precisato, secondo Gadamer l'ermeneutica non è un metodo per la lettura dei testi, ma una filosofia<sup>24</sup> (vedi § 2).

Torniamo perciò alla traduzione giuridica di un testo giuridico. Essa, in quanto traduzione di un *linguaggio rigorosamente tecnico*, pone una *specificità* di problemi che più si ingigantiscono se si pensa che ad una *qualificazione*, espressa da una precisa parola, corrisponde ineludibilmente un preciso *trattamento* normativo. Sicché quel rigore finisce con l'aver risolto *pratico*, il quale è di tale importanza da proiettarsi sull'indole della stessa scienza del diritto.

Da qui una serie di riflessioni. Innanzitutto: se è vero che una certa qualificazione giuridica, per esempio quella di *contratto*, riassume già una specifica disciplina positiva e ad essa rinvia, anche le parole in lingua diversa, che tuttavia i dizionari danno come esattamente corrispondenti, quali *contract*, *contrat*, *Vertrag*, *contractus*, in realtà esprimono *categorie giuridiche specifiche* dei singoli ordinamenti, non sempre del tutto corrispondenti, anzi talvolta notevolmente diverse<sup>25</sup>. E perciò il lettore italiano che non conosce l'ordinamento inglese o tedesco o

<sup>18</sup> H. G. GADAMER, cit., 444: rilevato che il traduttore "è non di rado cosciente, in modo doloroso, della distanza della traduzione dall'originale, addita tuttavia come esempio felice *Les fleurs du mal* di Baudelaire nella traduzione poetica di Stefan George. V. anche E. BETTI, *ibidem*, II, § 43, p. 686 s.

<sup>19</sup> Sulle traduzioni dei testi biblici v. C. M. MARTINI, *La parola di Dio alle origini della Chiesa*, Rome, 1980, p. 13 s., p. 28 s., p. 40 s., passim. Ma va ricordata la figura eminente (teologia del *kerygma*) di R. Bultmann, *Kerygma und Mithos*; per il problema ermeneutica spec. *Geschichte und Eschatologie*, trad. Storia ed Escatologia (1958).

<sup>20</sup> H. G. GADAMER, *ibidem*, p. 441 s., p. 480 s., passim.

<sup>21</sup> E. BETTI, *Teoria generale* cit., I, §§ 21, 21a, p. 343 s., p. 347 s.

<sup>22</sup> H. G. GADAMER, *ibidem*, p. 361 s.

<sup>23</sup> H. G. GADAMER, *ibidem*, *Prefazione all'edizione italiana*, p. XLIII s.

<sup>24</sup> H. G. GADAMER con R. DOTTORI, *L'ultimo Dio. La lezione filosofica del XX secolo*, Reser, 2000, p. 16. Su questo problema v. anche P. RICOEUR, *Il conflitto delle interpretazioni. Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica*, Milano, 1989.

<sup>25</sup> Vedi le belle pagine di Betti sull'eterogenesi di significati della parola *contractus*, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1953.



canonico o romano, leggendo la parola *contratto*, pensa a una cosa diversa da quella rappresentata dalle corrispondenti parole *contract*, *Vertrag* e *contractus* del testo originario.

Dunque urgente è la domanda: se anche parole dello stesso calco non esprimono gli stessi *concetti*, che fine fa la «corrispondenza di senso» di cui andiamo parlando? Essa non finisce con l'essere grigia approssimazione, con valore solo allusivo?

La traduzione di un testo tecnico come quello giuridico è *fedele* nella misura in cui riesce a esprimere un medesimo *concetto* !

La questione, in termini generali, può essere analizzata sotto l'indice del *Vorverständnis*, la precomprensione, teorizzata da Heidegger e Gadamer<sup>26</sup> sul piano dell'ontologia ermeneutica, ormai diffusa dall'ampio dibattito che si è svolto nella seconda metà del secolo appena trascorso. Snodo ineludibile dell'ermeneutica contemporanea, la struttura della precomprensione gioca un ruolo significativo nell'area della traduzione: di qui l'importanza che assegno al richiamo.

L'indagine sul piano traduttologico diviene ancora più delicata in ordine a episodi di linguaggio con valore *performativo*.

Ma v'è di più: la specificità della traduzione giuridica induce qualche altra considerazione. Bisogna ricordare infatti che un testo giuridico, normativo o contrattuale, non si interpreta alla stregua esclusiva dei canoni ermeneutici dettati dalla *ragione del comprendere*, sia pure regionale, ma di quelli dettati da precise *norme giuridiche sull'interpretazione, vincolanti* per l'interprete. Queste regole sono elaborate e ricostruite dalla dottrina in un sistema concettuale che si articola nella *teoria generale e dogmatica giuridica*, che si declina, in ragione dell'oggetto, come interpretazione della legge, del trattato internazionale, dell'atto amministrativo, della sentenza, dell'atto di privata autonomia<sup>27</sup>. In questi sistemi dogmatici le regole sull'interpretazione dettate dalla legge si coniugano in modo coerente con quelle dettate dalla ragione del comprendere, che rendono possibile l'esperienza quotidiana dell'intendersi<sup>28</sup>, e, insieme, custodiscono l'*oggettività del discorso*. In mancanza, avremmo la condanna di Babilonia.

Malgrado ogni affermazione di completezza e autosufficienza, il linguaggio, qualunque linguaggio, è e rimane *ellittico*<sup>29</sup> poiché non riesce mai a dire tutto. Immancabilmente deve soccorrere il *contesto*, necessario ad illuminare l'intelligenza del *testo*. Testo e contesto costituiscono un binomio essenziale d'ogni esperienza interpretativa. Anche qui sul piano del diritto i problemi si complicano, perché la determinazione dell'area del contesto ermeneutico, specie se esterna alla *fattispecie*, può essere variamente indicata dalla legge (cfr., ad esempio, gli artt. 1362 e 1363 c.c.) e può variare da legge a legge.

Questo quadro complesso induce a riprendere il tema della traduzione giuridica, per approfondire l'idea dell'*integrazione necessaria* delle due esperienze, *linguistica* e *giuridica*, aggiungendo qualcosa di più specifico. Secondo le indicazioni che vengono da linguisti e traduttori, è stato sperimentato un "lavoro di squadra", che mette assieme giuristi, linguisti, traduttori con esperti informatici in grado di apportare un valido contributo tecnologico per l'accesso a una vasta *rete* di informazioni. Quest'esperienza può essere inquadrata concettualmente nella prospettiva teorica che studia la traduzione non come azione, ma come *processo complesso e interdisciplinare*<sup>30</sup>.

In conclusione, le specificità richiamate attendono un progetto in grado di configurare una struttura articolata su una *metodologia*, teoricamente valida e praticamente proficua, che, nel confermare la presenza di un giurista, sottolinei l'esigenza di un giurista che sappia intendere esattamente lo spessore semantico e *concettuale* del discorso da tradurre, ma anche quello della lingua in cui traduce. In altri termini, che sappia essere un bravo *comparatista*.

## 6. La traduttologia giuridica e il contributo del comparatista.

Tradurre testi giuridici, dunque, suppone come condizione di possibilità *scienza* e *sensibilità* da *comparatista*. È una *tecne*; un'arte, un *saper-fare*. Qui dobbiamo occuparci essenzialmente del *sapere*. È il discorso *sulla* traduzione. Perciò si impone la domanda: che cos'è questo sapere? Che cos'è questo discorso?

<sup>26</sup> H. G. GADAMER, *Verità* cit., p. 312 s.; ma E. BETTI, *L'ermeneutica* cit., p. 89 s.; v. anche le belle pagine sui presupposti metateoretici dell'intendere al § 13 della *Teoria generale* cit., I, p. 269 s.

<sup>27</sup> Per tutti v. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (Teoria generale e dogmatica)*, 2 ediz. rivista e ampliata da G. Crifò, Milano, 1971, dove è importante l'indicazione già nel titolo della dicotomia *teoria generale-dogmatica*.

<sup>28</sup> F. VIOLA, G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari, 1999, p. 88.

<sup>29</sup> Sulla carattere ellittico del linguaggio E. BETTI, *Teoria generale* cit. I, p. 211 s., spec. p. 217 s.

<sup>30</sup> M. TYMOCZKO, *Progress in translation theory depends on progress in linguistics* (1978), v. anche M. TYMOCZKO, E. GENTZLER, *Translation is Power*, University of Massachusetts, 2002. Da noi v. R. SALVI, *Global English: a global debate*, Milano, 2002; *The intertextual dimension in the teaching of Legal English*, in *Traduttori e giuristi a confronto*, a cura di L. Scheina, Bologna, 2002, II, p. 73 s.

Esso ha ormai assunto rango di disciplina specialistica, con una sua fisionomia scientifica, sostenuta da un proprio statuto epistemologico: la *traduttologia giuridica*<sup>31</sup>.

La traduttologia nel campo del diritto deve essere sostenuta, come stiamo cercando di dimostrare, da un'indagine teorica, che precisi il suo oggetto, i suoi fini, i suoi metodi, articolata su criteri specifici, modulabili secondo la funzione e l'indole del testo da tradurre: una legge, un trattato, una sentenza, un contratto, un testamento, una scrittura defensionale, una pagina di dottrina. La traduttologia si articola in una vera e propria teoria generale e metodologia.

L'effettività e il valore di questo orientamento culturale sono confermate dal fervore di studi comparatistici e linguistico-comparatistici, che ogni giorno di più germogliano nell'accademia e nelle istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali. Tra questi è doveroso ricordare da noi l'ISAIDAT e il suo presidente, Rodolfo Sacco<sup>32</sup>, per l'operoso contributo pionieristico, sia nel versante scientifico che per le pratiche iniziative di portata internazionale, alla traduttologia giuridica, «nuova ambizione del sapere del giurista»<sup>33</sup>.

Questa recente disciplina va collocata in un contesto culturale assai complesso, cui possiamo fare solo qualche cenno.

È affermazione di tutti che il pensiero del secolo appena trascorso si sia appuntato sul linguaggio. La linguistica, la semiologia, lo strutturalismo, la nuova retorica, il neopositivismo logico e l'analisi del linguaggio, l'ermeneutica, che ha assunto come accennato una dimensione pervasiva tanto che il pensiero contemporaneo si è detto caratterizzato da una *koiné* ermeneutica<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> Lo studio sulla traduzione, quale *teoria* delle traduzioni, è risalente: la bibliografia amplissima. Gli studi sulle traduzioni specialistiche più significativi si intensificano, assumendo valore scientifico autonomo nella seconda metà del '900.

<sup>32</sup> ISAIDAT. Istituto subalpino per l'analisi del diritto e delle attività transnazionali. Institut subalpin pour l'analyse du droit des activités transnationales (con sede a Torino, Via S. Ottavio 54).

<sup>33</sup> La locuzione fa eco al Convegno internazionale organizzato dall'Accademia nazionale dei Lincei in collaborazione con l'ISAIDAT, tenuto a Roma il 12-13 marzo 2008, che ha avuto come coordinatore lo stesso prof. Rodolfo Sacco, al quale - credo - si debba il titolo *Le nuove ambizioni del sapere del giurista: antropologia giuridica e traduttologia giuridica*, ove non a caso, «la *traduttologia giuridica* viene attratta dal sapere del giurista»: v. SACCO, voce *Traduzione giuridica*, Digesto, IV ediz. - Discipline privatistiche - sez. Civile, aggiornamento, Torino, 2000; SACCO, L. CASTELLANI, *Les multiples langues du droit européen uniforme*, Torino, 1999; SACCO (sout la direction de), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, Torino, 2002.

<sup>34</sup> Il riferimento è a Vattimo, che come è noto ha definito l'ermeneutica come la *koiné*, e cioè il comune linguaggio del pensiero della fine del secolo appena trascorso.

Anche i giuristi, filosofi del diritto e giuristi positivi, non potevano rimanere insensibili all'intenso clima culturale cui s'è fatto cenno, con l'esito di una ricca messe di studi sulla struttura del discorso giuridico, nelle sue varie forme. C'è stata una revisione critica della logica sillogistica, che meglio si inserisce in un sistema assiomatico puro, dell'argomentazione giuridica; c'è stato l'ingresso della topica nella giurisprudenza<sup>35</sup>. Ma soprattutto c'è stato un mutamento di orientamento del giurista, che ha esaltato il rilievo riconosciuto ai casi di giurisprudenza, con le loro ragioni del decidere: basti pensare alla specificità del discorso della Corte Costituzionale e del respiro internazionale che sta assumendo anche la giurisprudenza domestica, in particolare della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

La svolta di maggiore spicco è costituita da un notevole ampliamento delle fonti, col superamento dell'assolutismo della legge, tanto che s'è teorizzato un *soft law*.

Ma soprattutto il giurista positivo oggi si trova, se vuole essere fedele alla sua missione di giurista, ad affrontare la *sfida del diritto europeo*, che non è un diritto scritto nelle tavole della legge concesse al popolo da un legislatore illuminato, ma un diritto in formazione che è assieme *figlio* e *padre* dell'integrazione europea, come vedremo più ampiamente appresso.

## 7. La sfida del diritto europeo. La traduzione nell'orizzonte del diritto uniforme.

La connessione col nostro tema è così evidente che non mette conto insistere: il diritto uniforme si serve immancabilmente della traduzione, che la lingua ufficiale sia una o due o tante, che si tratti di trattati, regolamenti, direttive, sentenze o altro.

Ma il discorso, allargato all'orizzonte del *diritto europeo* e più in generale al *diritto armonizzato*, si complica ancor di più.

Per rigore e chiarezza è opportuno muovere dal problema ermeneutico al fine di giungere con acquisita consapevolezza critica al tema della traduzione (§ 13).

Il diritto uniforme complica le cose perché già sempre è minato da una antinomia: il testo della regola è uniforme, però il suo contesto ermeneutico è multiculturale, costituito dai vari ordinamenti municipali nei quali la disciplina uniforme si inserisce, e dalla stessa cultura giuridica dell'interprete. Considerato il peso determinante del contesto sull'esito

<sup>35</sup> Con il libro, che ebbe molta fortuna (1953), di E. VIEHWEG., *Topica e giurisprudenza*, a cura di G. Crifò, Milano, 1962.

ermeneutico, l'antinomia appare destinata ad esplodere in un'aporia: *l'interpretazione difforme del testo uniforme*<sup>36</sup>.

Il diritto uniforme, più ancora del diritto municipale, accusa lo scacco dell'interpretazione difforme, poiché quest'ultima finisce col vulnerare la stessa ragion d'essere, e cioè l'essenza, della norma uniforme, ordinata proprio a realizzare l'*uniformità* non sulla carta, ma in modo *effettivo*.

La fenomenologia giuridica non ignora l'interpretazione storica in funzione evolutiva, anzi l'ha teorizzata da tempo come tratto essenziale dell'*ermeneutica iuris*. Ma qui si tratta di diversità *diacronica*, e cioè di *mutamento* interpretativo all'unisono col cammino della storia. Il fenomeno che invece mina il diritto uniforme nasce dall'antinomia già posta in chiaro, la quale induce una difformità *sincronica*, determinata dalla diversità dei contesti ordinamentali e culturali nei quali si pone la norma uniforme: sicché *nello stesso momento* la norma uniforme si apre a interpretazioni difformi.

Per realizzare *effettivamente* l'armonizzazione non basta più la statica comparazione dei diversi contesti: è necessario un respiro *metaordinamentale*, capace di ridurre la *molteplicità* ad *unità-conformità*.

Ma qual è la via per realizzare l'unità, precisamente l'uniformità, sul piano interpretativo e applicativo?

Si potrebbe coltivare l'idea di una legislazione particolareggiata, dettata in una sola lingua, la cui ermeneutica venga appiattita all'esegesi letterale. E di più, ridurre tutta l'attività giuridica dell'UE agghiacciandola a una sola lingua.

Ma questo itinerario è concretamente percorribile? Esso è coerente con l'impegno assunto dagli Stati dell'Unione, oggi confermato dal Trattato di Lisbona?

Una domanda più ampia e generale sopraggiunge: può la legge imporsi e vincere il cammino della civiltà?

## 8. La contrapposizione dei due grandi sistemi giuridici e lo sviluppo economico.

Per rispondere a queste e ad altre domande che la questione propone non basta il diritto; bisogna sfondare il diritto sorpassandolo e ricordare come esso sia intrinsecamente collegato all'etica, alla politica, all'economia, all'antropologia. E ricordare

<sup>36</sup> G. BENEDETTI, *Quale ermeneutica per il diritto europeo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, p. 1 s.; e in *Il ruolo della civiltà italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, a cura di V. Scalisi (Milano 2007), p. 187 s.

che il diritto è storia<sup>37</sup>. E perciò il tema va affrontato in un più ampio orizzonte.

Infatti il discorso allargandosi dilaga in una questione, da tempo agitata, sul confronto dei grandi sistemi giuridici, *civil law* e *common law*, e oggi vivamente ripresa per determinare realisticamente e con pragmatismo quale sia il più adeguato a favorire lo *sviluppo economico*.

Il discorso deve muovere da lontano. Si è affermato, quasi in un esame di coscienza, che i nostri giuristi, anche eminenti, sono rimasti chiusi nell'orizzonte del diritto municipale, operando esclusivamente con le proprie categorie concettuali, sul cui metro i *common lawyers* apparivano loro piuttosto rozzi, per non dire barbari. Ma questa fase è stata superata da tempo: si sono sollevati i comparatisti; da noi mi limito a ricordare i nomi di Gorla e Cappelletti e ora quello di Sacco.

Oggi il discorso prosegue nella direzione sopra indicata: sul problema è calata l'incursione della scienza economica, che, muovendo da Von Hayek, ha associato i dati relativi alla crescita economica negli anni 1960-1992, in 102 paesi, per confrontare i risultati conseguiti da 38 paesi di *common law* con quelli di 64 paesi di *civil law*.

Da un tale raffronto emerge che i risultati migliori sono per i primi. Di qui si è animata una intensa e approfondita discussione, che ha attentamente analizzato quei risultati alla stregua di diversi indici: all'esito della quale le conclusioni non sembrano più così univoche. Insomma, il problema dei *marcatori sistemologici* – così li chiamano – ancora è totalmente aperto e tiene divisi gli studiosi.

D'altro lato è stata posta in rilievo l'attuale difficoltà di stabilire un'esatta definizione tipologica dei due sistemi, poiché ognuno dei due sta perdendo la nettezza di certi tratti, che servivano a individuare l'essenza della contrapposizione.

In questo senso la dottrina comparatista ha sottolineato il tramonto della netta contrapposizione tra *civil law*, come sistema a diritto codificato, e *common law*, come sistema a diritto giurisprudenziale, sulla base della considerazione che, specie dalla seconda metà del secolo ventesimo, i due sistemi si sono andati avvicinando. Il sistema continentale ha riconosciuto e va riconoscendo sempre maggiore spazio al diritto giurisprudenziale, mentre, di contro, nell'altro versante «un'orgia di legiferazione», com'è stata definita, che non accenna a finire, ha dato forma legislativa a gran parte delle regole di *common law*. Insomma, un movimento speculare che vede il cammino di un sistema verso l'altro, a un pacifico seppur vivace incontro.

<sup>37</sup> Un riferimento è essenziale a P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007.

È dei nostri giorni l'interesse della politica. E non solo da parte degli organi comunitari e dalla stessa Banca mondiale, ma delle politiche dei singoli Stati.

Nella storia dell'integrazione europea può tornare non privo di interesse fermarci a considerare un episodio, all'apparenza fortemente *contraddittorio*. Da una parte l'UE, anche attraverso un commissario *ad hoc*, tutela e sostiene il multilinguismo come fattore di arricchimento, garanzia d'uguaglianza, esercizio di trasparenza, secondo il patto istitutivo; dall'altra il progressivo e inesorabile affermarsi dell'*inglese* come una sorta di "lingua franca". Si tratta del cosiddetto *euro-english*, sganciato dal flusso storico dei parlanti la madre-lingua e piegato a una sintassi giuridico-amministrativa, ubbidiente alle esigenze *funzionali* del diritto e del mercato. Utilizzato nei rapporti pubblici e privati.

Ma è ancora pensabile un linguaggio artificiale? Il fallimento dell'esperanto forse non spaventa pensando che l'*euro-english* non nasce dalla testa di un medico polacco, sibbene dagli *usi* che si stanno *praticando* negli ambienti UE e negli *affari* di un mercato globalizzato.

Su questo problema aveva preso la parola H. G. Gadamer, in un indimenticabile seminario del 1994 al Goethe-Institut di Roma sul "*Pluralismo linguistico dell'Europa e il suo futuro*", con riflessioni attualissime e degne di attenta riflessione. E' ancora vivo il ricordo dell'esaltazione del plurilinguismo, che vuol dire aprirsi alla comprensione dell'altro proprio attraverso la lingua, che costituisce snodo significativo della filosofia ermeneutica di Gadamer.

Quale sarà l'esito di questa vicenda?

### 9. L'itinerario del dialogo e il contributo del comunitarista.

Non mi sento di fare progetti di portata storica. Mi limiterò a ricordare una pubblicazione e a porre una questione giuridica.

La pubblicazione è fresca di stampa, si tratta degli Atti del Seminario annuale della *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, dal titolo "Due iceberg a confronto: le derive di *common law* e *civil law*"<sup>38</sup>, nel quale, alla luce di quanto detto or ora, non può sfuggire la suggestione della parola *deriva*.

La riflessione giuridica è la seguente: bisogna chiarire bene le connessioni tra lingua e civiltà giuridica, che essa esprime, in rapporto all'impegno

nell'UE di rispettare le identità dei singoli stati membri. Questione di portata decisiva e assieme di grande respiro storico-culturale se si tiene conto della profondità ontologica del linguaggio.

La vicenda dell'*euro-english* può ridursi a un puro espediente tecnico-comunicativo o finirebbe inevitabilmente con l'indurre la prevalenza di una civiltà? L'utilizzazione della lingua non significa immancabilmente utilizzazione dei *concetti giuridici* propri di quella lingua? Ma, il prevalere assoluto di un sistema che faccia scomparire l'altro o gli altri è coerente con l'impegno derivante dal patto "*unità nella diversità*"? Alla sua stregua le varie esperienze nazionali dell'Unione Europea, anche secondo la significativa conferma del Trattato di Lisbona, non andrebbero ridotte al silenzio ma esaltate nel proprio fervore creativo, seppure ordinate nel disegno armonico dell'integrazione europea.

Il messaggio democratico non annulla le diversità, le *accoglie armonizzandole* nella *complessità aperta* del nostro tempo.

L'impegno, per così dire "*costituzionale*", dell'integrazione europea, che senso ha avuto e che senso continua ad avere?

L'evolversi del sistema ad opera dell'interpretazione è un moto inarrestabile. «Interpretare il mondo è cambiare il mondo», afferma Gianni Vattimo, facendo eco a Marx.

La prassi dell'*euro-english*, in movimento, ha già un oriente di senso?

Queste considerazioni del giurista, senza smarrirsi in divagazioni storiche, politiche e antropologiche, mi sembrano sufficienti a riprendere un'idea che la nostra cultura giuridica sta da tempo coltivando: basti pensare alla impostazione antica di Renè David, tutta giocata sull'*incontro* dei diversi ordinamenti. L'aspirazione di giuristi della cattedra, giudici delle alte corti, operatori del diritto ora si dirige verso il processo dell'integrazione europea, come vedremo meglio appresso (§ 12). Ma per realizzare tal fine non ci si può fermare a constatare la *multiculturalità*: essa deve evolversi nella *interculturalità*. La quale addita la strada del *dialogo*. La *prospettiva metodica* che l'orizzonte metaordinamentale impone è quella *dialettica*, e cioè *fondata* appunto sul *dialogo*. Ma questo è tale solo se non tende a far prevalere il *mio* sul *tuo*: *il dialogo si svolge in un luogo terzo*<sup>39</sup>. Esempio del dialogo sovrano.

Questa fede è di vecchia data. Già anni addietro ho detto e scritto che l'itinerario per giungere alla formazione del diritto europeo è quello del dialogo. E aggiungevo, esaltando l'ermeneutica come dimo-

<sup>38</sup> In Quaderni della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, *Due iceberg a confronto: le derive di common law e civil law*, Milano, 2009.

<sup>39</sup> Mi riferisco essenzialmente alla dottrina elaborata da B. Romano, come citato più specificamente alle note 60 e 61.





ra del giurista, che egli, proprio in questa sua dimora «si riscopre *homo dialogicus*, pronto a dialogare, anzi in costante dialogo con l'altro, ed ora con altri ordinamenti per l'edificazione di un diritto comune europeo»<sup>40</sup>. Che non può essere disgiunta dalla formazione di un giurista europeo, condannato a pagare nel circolo ermeneutico il prezzo della *contemporaneità* con la mediazione del suo *vissuto*, da intendere nel senso diltheyano di *Erlebnis*, comprensivo dell'immediatezza con la vita e del suo risultato, che la *radicalità della condizione ermeneutica*, nella storicità dell'esistere, rende ineludibile. Contemporaneità, dunque, che non ha senso storiografico, ma che assume significato filosofico sul piano gnoseologico<sup>41</sup>.

L'atteggiamento di apertura trova autorevole riscontro nella pagina di Antonio Tizzano, che, alla pura speculazione teorica aggiunge la preziosa esperienza di giudice della Corte di giustizia europea. Anch'egli crede nella necessità del *dialogo*. In un passaggio assai perspicuo del suo pensiero egli pone in rilievo il rapporto tra le «pretese del diritto dell'Unione» e i sistemi nazionali, precisando che quelle pretese «non possono restare indifferenti alle esigenze fondamentali del sistema nazionale in causa, senza incrinare quella sorta di patto costituzionale che lega l'Unione e i suoi Stati membri, e che sta alla base della nascita e della sopravvivenza del processo di integrazione»<sup>42</sup>. E testimonia come la giurisprudenza della Corte non ha esitato a legittimare, in nome dei principi costituzionali nazionali, limitazioni alle libertà dell'Unione.

Da queste affermazioni emerge chiaramente un movimento non a senso unico ma di ritorno, o meglio, *circolare*, tra il diritto dell'Unione e i sistemi nazionali, con una serie di significative influenze reciproche. Lo stesso Autore, dopo aver escluso profonde e insanabili contraddizioni tra i due termini del *dialogo*, precisa in tutte lettere che devono «ritenersi ugualmente inerenti al sistema dell'Unione, e quindi alla sua costituzione materiale, anche i principi che riconoscono *i valori costituzionali nazionali e le loro specificità*». Si fa riferimento in specie al «principio del rispetto della *identità nazionale* (degli Stati membri) *insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale* » (enunciato ora anche formalmente dall'art. 4 del Trattato di Lisbona), e dunque del rispetto dei

valori fondamentali, del nucleo duro del sistema. Tale tutela in effetti è inerente anzitutto alla «Costituzione» dell'Unione. Intendendo con ciò non già il Trattato costituzionale, ma la costituzione materiale, i principi di struttura dell'Unione, che sono del tutto indipendenti dal destino di quei Trattati<sup>43</sup>.

Se questo discorso ha una verità, qual è la conclusione che possiamo trarre in ordine alla traduzione? Per quanto ha tratto al diritto europeo oggi il traduttore, quantomeno il traduttore di regole uniformi, deve essere anche un *comunitarista convinto*, per poter esprimere autenticamente la logica evolutiva intrinseca all'armonizzazione. Se è vero che l'esser convinti costituisce fondamento e condizione d'una proficua attività di interprete, come meglio si potrà intendere dopo quanto diremo appresso (§ 11).

## 10. Un diverso approccio al diritto europeo.

Gli entusiasmi per la costruzione, partecipata e operosa, del diritto europeo, non trovano però unanime consenso, anzi sono scossi da una linea di pensiero attestata su posizioni di assoluto realismo, che nel linguaggio della politica potrebbe chiamarsi euroscettica.

Ma io qui vorrei volgere l'attenzione verso un denso discorso critico di rigore normativista, svolto, anche di recente, su diversi piani, dal diritto positivo alla teoria generale, dalla realtà economico-politica alla disciplina del mercato<sup>44</sup>.

Il discorso si conclude con l'invito, che eleganza e non sopita ironia rivolge espressamente ai giovani: riprendere in mano la pagina di N. Machiavelli ove il celebre educatore politico richiama l'esercizio del pensiero puntando alla «verità effettuale delle cose» e non all'«immaginazione di essa»<sup>45</sup>. «Soltanto così -chiude l'Autore- potremo insieme capire il nostro tempo e assumere la responsabilità del presente»<sup>46</sup>.

Per intendere questa conclusione è necessario richiamare alcuni passaggi, cercando di non sciuparne troppo il senso.

L'impianto discorsivo è strutturato su due concetti generali, *spazialità* e *territorialità*.

<sup>40</sup> G. BENEDETTI, *La contemporaneità del civilista*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Convegno di studi in onore del prof. Angelo Falzea, Messina, 4-7 giugno 2002, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 1293 s.

<sup>41</sup> BENEDETTI, *ibidem*, p. 1229.

<sup>42</sup> A. TIZZANO, *Qualche riflessione sul contributo della Corte di giustizia allo sviluppo del sistema comunitario*, *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1/09, p. 160 s.

<sup>43</sup> A. TIZZANO, *ibidem*, p. 160; in termini generali v. anche R. ADAM, A. TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione Europea*, Torino, 2008, p. 3 s., spec. p. 12 s., ove si teorizza «l'ordinamento comunitario».

<sup>44</sup> N. IRTI, *Crisi mondiale e diritto europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, p. 1243 s.

<sup>45</sup> N. IRTI, *ibidem*, p. 1252, che cita il cap. XV del *Principe*, ove si dice: «Ma sendo l'intento mio scrivere cosa utile a chi la intende, mi è parso più conveniente andare dietro alla verità effettuale della cosa, che alla immaginazione di essa», Milano 1994, p. 67.

<sup>46</sup> N. IRTI, *ibidem*.

Il diritto europeo è risolto nella *pluralità* di diritti *nazionali identici*. Un diritto «non unico, ma plurimo; plurimo, ma identico»<sup>47</sup>.

Di fronte a questo scenario -si osserva- la Corte di giustizia europea afferma una sorta di “preminenza” del diritto comunitario sul diritto dei singoli stati membri, fino a indurre la nostra Corte Costituzionale ad attribuire ad esso efficacia abrogatrice o disapplicatrice delle stesse nostre norme costituzionali, salvo quelle sui diritti inalienabili della persona.

Ma questa gerarchia -e siamo alla conclusione- non troverebbe alcuna base normativa; è del resto oggi fragorosamente smentita dalla crisi economica che attanaglia il mondo. Il quale chiede agli Stati, ai singoli Stati, decisivi interventi pubblici, contro il decantato principio di un mercato che si autogoverna, più incisiva disciplina dello stesso, per salvare il pianeta dalla recessione, povertà e disordine.

Dunque, è proprio la «verità effettuale delle cose» a ricondurre la spazialità del mercato alla territorialità degli interventi dei diversi ordinamenti positivi, che soli dispongono, nella loro sovranità, del diritto e della forza.

Così, è proprio lo stesso silenzio dell’UE a fare «giustizia sommaria delle attese e delle illusioni» cullate dall’ “immaginazione”, cioè a dire dal mito europeista.

## 11. L’approccio ermeneutico al diritto europeo.

Il commento non è facile né semplice.

Tuttavia, per quel che riguarda il nostro discorso sull’importanza della traduttologia giuridica, basta precisare che essa non viene posta in crisi dall’indirizzo di pensiero richiamato; che, anzi, rimane sottolineata da quel gioco di un diritto «non unico ma plurimo...».

Questa motivazione, sebbene sufficiente, lasciata lì a secco, inciderebbe però sull’equilibrio del discorso, che invece attende una qualche riflessione.

Bisogna innanzitutto considerare che l’integrazione europea non è un *fatto istantaneo*, ma un *percorso*. Non compiuto, ma in pieno svolgimento. È constatazione difficilmente discutibile che il sistema europeo si sia formato e continui a formarsi in modo *progressivo*. Questa non vuole essere una considerazione puramente storiografica, poiché assume rilievo giuridico nel senso che diventa un criterio orientativo per l’interprete, indirizzandolo verso un orizzonte euristico essenzialmente dinamico. Il processo di integrazione degli Stati europei,

avviato nel 1952 con il Trattato CECA, oggi giunto all’UE, marcia già sempre, seppure con cadenze diverse, secondo un moto proprio, portando con sé il senso di marcia. Bisogna dunque aprirsi alla *storia*, nel suo farsi. Poiché solo dal crogiuolo della storia emergono i fattori del diritto europeo<sup>48</sup>.

Non v’è uno Stato-ordinamento che serenamente si dà le proprie leggi e le fa rispettare anche con la spada. E che il civilista, troppo spesso dominato dalla sua deformazione professionale, condizionata dall’idea della fattispecie, appiattisce, senza storia, con la luce abbagliante dell’analisi e della ricostruzione concettuale di tradizione dogmatica.

Nel diritto europeo talvolta la regola viene faticosamente trovata dallo stesso giudice nell’atto stesso in cui la applica. “Trovata”, non “creata”, come ho cercato di chiarire: le Corti la proclamano, suggellandola formalmente in un nuovo sistema che si automanifesta.

Le Corti sovranazionali se non trovano la regola o il principio già scritti devono ingegnarsi ad elaborarli nel senso della uniformità, proprio attraverso il dialogo interculturale con le componenti multinazionali, ordinato a intendere, quindi a mediare, tra i diversi ordinamenti. Così il giudice non è l’arbitro assoluto, ma solo l’ultimo anello di una lunga catena che si muove trasversalmente e anche in profondità poiché coinvolge legislazione, giurisprudenza, dottrina nel clima delle diverse civiltà giuridiche implicate nel discorso<sup>49</sup>. In questo itinerario egli utilizza strumenti concettuali già collaudati dall’esperienza giuridica o anche appresta esso stesso strumenti costruiti secondo ragione e misura.

I criteri non hanno portata assoluta, ma relativa: vanno rinvenuti volta per volta a seconda delle circostanze. Le Corti, che hanno competenza sovranazionale e a volte globale, son solite procedere così. E così è necessario fare se si intende realizzare l’armonizzazione del diritto europeo. Perciò non desta meraviglia che le Corti del Lussemburgo e di Strasburgo non si limitino a enunciare la regola: questa, in quanto uniforme, ha già sempre una propria vocazione d’efficacia trascendente i particolarismi delle regole municipali. D’altro lato, ciò significa anche segnare un limite esterno oltre il quale anche l’esigenza dell’uniformità deve cedere.

L’impatto delle regole e dei principi elaborati dalle Corti sovranazionali con gli ordinamenti nazionali dunque è nelle cose. A nulla servirebbe edulcorarlo o esasperarlo. Anzi, sarebbe grave errore farlo perché così si oscura o si devia la ricerca degli

<sup>48</sup> P. GROSSI, *L’Europa del diritto*, cit. e dello stesso autore anche P. GROSSI, *Un impegno per il giurista di oggi: ripensare le fonti del diritto*, *Lectio magistralis* letta a Napoli il 20 dicembre 2007, Napoli, 2007.

<sup>49</sup> P. GROSSI, *op. ult. cit.*

<sup>47</sup> N. IRTI, *ibidem*, p. 1248.



strumenti più idonei a risolvere il problema. Ineludibile. Tanto che oggi opportunamente se ne discute, come abbiamo visto dal breve richiamo fatto sopra (v. § 10).

L'unità nella diversità, il rispetto delle identità nazionali sono formule astratte, che degenerano in *slogans* politici se non trovano realizzazione concreta sul piano giuridico. La quale può avverarsi attraverso itinerari che, sia pure nei tempi segnati dalla storia, consentano il progredire dell'integrazione europea.

La dottrina e la stessa giurisprudenza stanno dando prova di seguire con attenzione i complessi rapporti tra le Corti europee e i giudici municipali, assecondando l'elaborazione di un diritto anche di marca giurisprudenziale, apprestando principi, indicando limiti, in un fermento di idee che costituiscono il materiale costruttivo dell'edificio giuridico europeo.

In questa prospettiva si comprende come certe barriere possano essere forzate o anche rimosse al fine della coerente costituzione di un diritto europeo<sup>50</sup> nella ricerca del migliore diritto possibile.

Nell'era della complessità aperta il diritto europeo si formerà così o non si formerà.

Può assumere valore esemplare, e forse anche pedagogico, l'introduzione della moneta unica, l'euro: a stare alle regole avrebbe dovuto attendere il preventivo avverarsi di ben altri presupposti politici e giuridici. Il fatto compiuto ha costituito una svolta fondamentale nella storia dell'integrazione<sup>51</sup>. Se il diritto è figlio del suo tempo, assieme ne è anche fattore.

La categoria del diritto vivente non costituisce più una novità; ormai assimilata nei sistemi interno e internazionale, viene spesso utilizzata dalle Corti.

L'Europa è già verità effettuale, col suo Parlamento, le sue leggi, i suoi tribunali, le sue istituzioni, i suoi organi e uffici. Nei discorsi dei giuristi, teorici e pratici, che ormai si vanno facendo a tutti i livelli, il precedente, specie delle Corti europee, non è più un mero riferimento culturale ma un momento essenziale per la ricostruzione del sistema giuridico

in evoluzione, spesso di non facile individuazione proprio per la complessità e pluralità delle fonti.

Ma cosa si lamenta oggi? Una crisi di *legittimità* o di *effettività*? Io sono tra i tanti a credere che la vera crisi sia politica, contagiata dal *virus* di supremazia che rallenta ove non impedisce il processo di integrazione.

In conclusione al nostro discorso sul diritto europeo risulterà evidente che, ai fini delle stesse valutazioni tecniche diviene determinante l'*approccio* dell'interprete. Lo snodo essenziale del discorso è proprio in radice.

Perciò non sarà inutile svolgere qualche ulteriore riflessione in proposito.

L'approccio al diritto europeo nel senso ora indicato, che potrebbe definirsi di indirizzo ermeneutico, vuol segnare un deciso mutamento di prospettiva poiché mette tra parentesi categorie di grande autorità, inadeguate tuttavia a risolvere i problemi emergenti dell'armonizzazione del diritto e più in genere della formazione di un sistema implicato dalla novità storica dell'integrazione europea.

L'istrumentario concettuale non può essere quello di marca kelseniana dello *Stufenbau*, né quello di un malinteso storicismo di marca radicale, la cui deriva finisce con l'appiattire sull'essere il dover essere<sup>52</sup>.

Il senso del mio discorso è caratterizzato dal criterio giuridico dell'*equilibrio* delle ragioni dell'uniformità con quelle del rispetto dell'identità nazionale, che non riposano solo sulle differenze di civiltà e di tradizioni, ma anche sull'emergenza. Questo equilibrio è stato scritto per regolare la realizzazione dell'integrazione europea, che, essendo fenomeno storico, non può essere fissato una volta per tutte attraverso una gerarchia delle fonti rigida e inderogabile: esso va trovato volta per volta, secondo un criterio fenomenologico, in considerazione di circostanze determinanti di rilievo significativo.

Ciò vuol dire che ove quel punto di equilibrio non si trovi già indicato espressamente dalla legge dovrà essere trovato dal giudice. Questo modo di vedere tuttavia non può né deve significare che l'ordine europeo debba fondarsi sul "governo dei giudici". Il disegno è diverso.

Per intenderci, è necessario muovere, assecondando un preciso indirizzo ermeneutico<sup>53</sup>, dal concetto di *phronesis* come ragionevolezza del caso pratico. Questo termine greco è stato tradotto con la parola latina *prudencia*, che non a caso la scienza

<sup>50</sup> A. TIZZANO, *Qualche riflessione* cit., p. 142 s., che richiama le sentenze "coraggiose" degli anni 60'

<sup>51</sup> TIZZANO, *ibidem*, p. 43 s., richiama precedenti giurisprudenziali della Corte per misurare il cammino che quella giurisprudenza ha fatto fare al processo di integrazione: così la "celebre" sentenza AETS, Corte di giustizia, 31 marzo 1971, causa 22/70; e dell'altrettanto celebre Van Gend and Loos, Corte di giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, "in cui, costruendo il sistema comunitario come un *hortus conclusus*, la Corte finiva col sottrarre la condizione giuridica degli Stati membri alla sfera del diritto internazionale, per riportarla all'interno di quel sistema". Alla cui stregua l'A. teorizza il "ruolo strutturale" della Corte di giustizia.

<sup>52</sup> Basti pensare a certi indirizzi di pensiero che proprio in base a tale identificazione finiscono col definire questo mondo come migliore possibile.

<sup>53</sup> Mi riferisco essenzialmente all'ermeneutica gadameriana: sulla *Phronesis* vedi H. G. GADAMER, *Verità* cit., p. 43 s., p. 365 s.; sul problema ermeneutico dell'applicazione p. 358 s.

del diritto ha fatto propria col genitivo possessivo di *iuris-prudentia*. L'arte della giusta applicazione è il problema del giudice, ma assieme il luogo del corto circuito della teoria con la pratica, nel senso che il diritto si incarna nella sua applicazione e rifugge nella sua violazione.

14 L'applicazione è giusta se orientata dalla *prudentia-iuris*. A sua volta la decisione, caratterizzata da una eccedenza di contenuto assiologico, appresta la ragione del decidere per i casi futuri. In quanto abbia attitudine ordinante e sia confermata dal consenso, essa non si esaurisce completamente nel caso, aspira a diventare *precedente*<sup>54</sup>.

Questa è la *giuris-prudenza* alla quale penso nell'apprezzare le decisioni delle Corti europee, che tessono il destino dell'integrazione europea.

## 12. Il dialogo tra le opinioni dissenzienti.

Non vorrei lasciare questa divagazione sul diritto europeo senza auspicare un dialogo fertile tra le diverse vedute, per capire *insieme* il nostro tempo, assai torbido per la verità, non ignorando l'opinione dissenziente. Condivido il richiamo alla responsabilità del presente. Anzi se ne deve assumere consapevolezza critica, se non si vuol cadere nell'ingenua negazione della propria storicità. In fondo, è il richiamo alla *contemporaneità*<sup>55</sup>, e cioè ad elaborare adeguatamente la radicalità della situazione ermeneutica. L'interprete sconta su di sé la voracità del presente.

Ma qual è il limite? Per chi crede che l'Europa unita possa servire il futuro, aiutando i singoli Stati, e innanzitutto il nostro, a uscire dalle secche in cui si dibattono, il limite c'è: è avvertito come il «più inquietante fra tutti gli ospiti»<sup>56</sup>, il nichilismo, che da tempo si aggira per la casa. Non serve a niente metterlo alla porta, ammonisce Heidegger, ciò che occorre è guardarlo bene in faccia<sup>57</sup>. Guardarlo ad occhi aperti -vorrei aggiungere- deve significare anche impedirgli di soffocare la *virtù* della *speranza*, senza la quale tutto è inghiottito nella vertigine dell'abisso, ove «manca una risposta al perché», come dice la conclusiva sentenza di Nietzsche<sup>58</sup>. Allora finirebbe anche il dialogo, e vincerebbe il silenzio.

<sup>54</sup> G. BENEDETTI, *Precedente giudiziale e tematizzazione del caso. Per una teoria della prassi, Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, Milano 1994, I, p. 173 s.

<sup>55</sup> G. BENEDETTI, *La contemporaneità*, cit.

<sup>56</sup> F. NIETZSCHE, *Frammenti postumi* (1885-87), p. 2 (127).

<sup>57</sup> M. HEIDEGGER, *La questione dell'essere (Sopra la linea)* (1955-56), p. 337.

<sup>58</sup> F. NIETZSCHE, *Frammenti postumi* (1887-88), p. 9 (35).

## 13. Valore culturale e simbolico della traduzione. Una metafora. L'elogio della traduzione.

Questo lungo discorso giunge così a conclusione dilagando sicuro nel tema della traduzione. La quale, nella luce delle questioni che coinvolge, manifesta la sua valenza *culturale*. E assume spicco il suo *primato*.

*L'essenza stessa della traduzione è dialogica*, poiché impone l'avvicinarsi, il dialogare, il comprendersi di civiltà diverse per travasare idee, esperienze, regole di vita.

La parola *interprete* è trasparente: è composta da *inter* e dalla radice *pret* di *pretium*; *interpret* è il *mediatore*. *Inter* significa *tra*. Che riemerge in *tradurre*. Queste due parole, *inter-pretazione* e *traduzione*, hanno lo stesso prefisso: messe assieme dalla singolare sensibilità linguistica di E. Betti nella locuzione *interpretazione traducente*, integrandosi, si esaltano a vicenda in un'esplosione semantica che ne illumina l'essenza. E tocca il fondo. È proprio vero che il linguaggio è la dimora dell'essere, secondo il messaggio di chi ha sperimentato e spinto il pensiero nel linguaggio fino ai confini dell'ineffabile, Martin Heidegger, lo «*sciamano della parola*»<sup>59</sup>, come lo testimonia proprio un suo autorevole traduttore.

La traduzione diviene così il *luogo* della cultura di un mondo globalizzato che, nel rispettare e valorizzare le culture regionali, intende tuttavia accomunarle, armonizzando regole fondamentali di convivenza.

La *traduzione* risolve innanzitutto il *problema pratico* del comprendersi, tanto da gestire la stessa *precomprensione*, la quale, come ognuno sa, muovendosi sul piano ontologico non può essere eliminata, solo saggiamente governata dall'interprete che la sottopone a rigoroso controllo.

Ma la *traduzione* non si esaurisce nella soluzione di un problema pratico e tecnico; implicando comunanza spirituale, assume alto valore *simbolico* sul piano culturale, etico, politico, proprio perché esalta il *principio del dialogo* e dell'*uguaglianza*, in quanto rispetto della *pari dignità dialogica*. Questa dal filosofo è strutturata come *trialità del logos*<sup>60</sup>, poiché il dialogo *tra* gli interlocutori si colloca, *istituzionalmente*, in luogo *terzo*. Che è l'orizzonte della

<sup>59</sup> in M. HEIDEGGER, *Seminari*, a cura di F. Volpi, Milano, 1992, p. 9.

<sup>60</sup> Sulla trialità del logos come «spazio logico-esistenziale della creazione relazionale-intersoggettiva del senso», B. ROMANO, *Scienza giuridica senza giurista*, Torino, 2006, p. 26; cfr. anche *Il giurista è uno zoologo metropolitano? A partire da una tesi di Derrida*, Torino, 2007, p. 22 s.



dimensione giuridica: la terzietà del diritto<sup>61</sup>, cioè del legislatore, che poi si incarna nella terzietà del giudice.

In questo quadro si avverte la funzione altamente *educativa* della *traduzione* per la formazione della *coscienza europea*. Nel cui spessore si misura il grado dell'integrazione e la capacità dell'Unione di far risuonare la sua voce nel tempo in cui è in gioco, con la civiltà dell'occidente, il destino del mondo.

La traduzione rende storica testimonianza di come ci si intenda tra gli uomini di buona volontà.

La traduzione dunque può essere assunta a *metafora* del *dia-logo*.

Perciò voglio chiudere facendo l'*elogio della traduzione*. Come ho annunciato nel titolo di questa riflessione introduttiva.

---

<sup>61</sup> Tema oggetto di perseverante simpatia nelle pagine di B. ROMANO. Cfr. ad es. *Terzietà del diritto e società complessa*, Roma, 1998, spec. p. 253 s.; *Ragione giuridica e terzietà nella relazione*, Roma, 1998, p. 125 s. e più di recente *Sulla trasformazione della terzietà giuridica*, Torino 2006, spec. 63 s.; *Note sulla terzietà giuridica*, in *Riv. it. fil. dir.*, 2006, I, p. 1 s.